

30 DIC. 2008

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 654 del 23 DIC. 2008

Oggetto: Tribunale di Ferrara – Atto di Citazione Cooperativa Costruzioni- Coopcostruttori S.c.a-rl c/ - Provincia di Benevento e altri -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno ventisei del mese di dicembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Ing. Pompilio FORGIONE	- Vice Presidente	_____
3) Dr. Aceto Gianluca	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Cirocco Maria	- Assessore	_____
7) Dr. Falato Carlo	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) dr. Augusto Nicola Simeone	- Assessore	_____
8) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti

L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi *Bozzi*

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione notificato il 27/06/08 la Cooperativa Costruzioni-Coopcostruttori S.c.a-rl agiva in giudizio contro questa Amministrazione per la revoca ai sensi dell'art. 67 L.F. della cessione di crediti in favore della Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. e delle rimesse effettuate dagli Enti ceduti nei confronti della stessa;

BOOS 010 0 2

Con determina n. 579/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo di nomina di difensore esterno attesa la ivi motivata carenza di organico e carico di contenzioso all'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso da la Cooperativa Costruzioni- Coopcostruttori S.c.a-rl dinanzi al Tribunale di Ferrara c/ Provincia di Benevento e altri e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 579/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Andrea Lanzalone)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 579/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di citazione notificato il 27/06/08 dinanzi al Tribunale di Ferrara da la Cooperativa Costruzioni- Coopcostruttori S.c.a-rl c/ Provincia di Benevento e altri per la revoca ai sensi dell'art. 67 L.F. della cessione di crediti in favore della Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. e delle rimesse effettuate dagli Enti ceduti nei confronti della stessa ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 825 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 30 DIC. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Claudio Uccelletti)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 30 DIC 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

li 20 GEN. 2009
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Claudio Uccelletti)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 10 GEN. 2009.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 20 GEN. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE


(Dr. Claudio Uccelletti)

Copia per

2	SETTORE <u>AVVENTURA</u>	il _____	prot. n. _____
	SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
	SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
	Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
x	Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____

Prof. Capigruppo

28
8.1.09



Avv. Alessandra Scarcia
Avv. Gianluca Nizzardi

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA

ATTO DI CITAZIONE

La COOPERATIVA COSTRUTTORI - COOPCOSTRUTTORI S.c. a r.l.

(C.F. 00578900847) in Amministrazione Straordinaria ex D. Lgs. n.270/99, con

sede in Argenta (FE), Via Nazionale Ponente n.78/A, in persona dei suoi

Commissari Straordinari Prof. Alberto Falini, Avv. Franco La Gioia e Dott.

Renato Nigro, rappresentati e difesi per procura a margine del presente atto

dall'Avv. Alessandra Scarcia del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati

presso lo studio dell'Avv. Stefano Storari in Ferrara, Via Borgo Leoni n.79

PREMESSO

- 1) che con sentenza n.21/03, emessa in data 2 luglio 2003 e pubblicata in data 3 luglio 2003 (all.1), il Tribunale di Ferrara, ai sensi degli artt.2 e segg. del D. Lgs. 3.7.1999, n.270, dichiarava lo stato di insolvenza di Cooperativa Costruttori - Coopcostruttori S.c. a r.l. (nel prosieguo, più brevemente, anche Coopcostruttori S.c. a r.l.), avente ad oggetto esercizio di impresa generale di costruzione di opere infrastrutturali, edili, meccaniche ed altro, nominando quale Giudice Delegato alla procedura il dott. Guernelli e quali Commissari Giudiziali il dott. Ettore Donini, l'avv. Franco La Gioia e il dott. Renato Nigro;

- 2) che, successivamente, con decreto del 13.8.2003 (all.2) il Tribunale di Ferrara, vista la relazione ex art.28 D. Lgs. n.270/99 dei Commissari Giudiziali e il parere favorevole del Ministero delle Attività Produttive del 12.8.2003, dichiarava, ai sensi degli artt. 27 e segg. D. Lgs. n.270/99,

MANDATO
La Cooperativa Costruttori
- Coopcostruttori S.c. a r.l.
in Amministrazione
Straordinaria ex D. Lgs.
n.270/99, con sede in
Argenta (FE), Via Nazionale
Ponente, n.78/A, in persona
dei suoi Commissari
Straordinari, Prof. Alberto
Falini, Avv. Franco La Gioia
e Dott. Renato Nigro, delega
a rappresentarla e difenderla
nel presente procedimento, in
ogni suo stato, fase e grado,
conferendogli ogni più ampio
potere di legge, l'Avv.
Alessandra Scarcia,
eleggendo domicilio presso
lo studio dell'Avv. Stefano
Storari in Ferrara, Via Borgo
Leoni n.79

Prof. Alberto Falini

Avv. Franco La Gioia

Dott. Renato Nigro

V. per autentica
Avv. Alessandra Scarcia

l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria (n.1/03) nei confronti della Coopcostruttori S.c. a r.l.:

- 3) che, quindi, ai sensi dell'art.38 del D. Lgs. n.270/99, con decreto del 26.8.2003 (all.3) l'allora Ministero delle Attività Produttive nominava quali Commissari Straordinari della Coopcostruttori S.c. a r.l. in Amministrazione Straordinaria il dott. Renato Nigro, il dott. Ettore Donini e l'avv. Franco La Gioia;
- 4) che con decreto del 15.1.2004 l'allora Ministero delle Attività Produttive autorizzava l'esecuzione del programma presentato dai Commissari Straordinari di cessione dei complessi aziendali della Coopcostruttori S.c. a r.l. in Amministrazione Straordinaria (all.4);
- 5) che i Commissari Straordinari hanno completato con successo il suddetto programma di cessione di complessi aziendali della Coopcostruttori S.c. a r.l. in Amministrazione Straordinaria, come accertato e ritenuto dal Tribunale Ordinario di Ferrara con decreto del 13/14.6.2005 (all.5);
- 6) che, pertanto, con il summenzionato decreto del 13/14.6.2005, ai sensi dell'art.73 del D. Lgs. n.270/99, il Tribunale Ordinario di Ferrara dichiarava la cessazione dell'esercizio dell'impresa di Coopcostruttori S.c. a r.l., sicchè ai sensi del comma 3 della predetta disposizione normativa, l'amministrazione straordinaria *de qua* deve considerarsi, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria;
- 7) che con determinazione n.17 del 24.10.2005 il Conservatore della C.C.I.A.A. di Ferrara provvedeva ad annotare la cessazione di ogni attività della Coopcostruttori S.c. a r.l. a far data dal 13.6.2005 (all.6);
- 8) che, con decreto del 04.04.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, l'avv. Franco La Gioia e il dott. Renato Nigro sono stati confermati nell'incarico di Commissari Straordinari della Coopcostruttori S.c. a r.l., mentre in sostituzione del dott. Ettore Donini è stato nominato il Prof. Alberto Falini (all.7):

9) che, antecedentemente alla dichiarazione dello stato di insolvenza, la Coopcostruttori S.c. a r.l. stipulava con la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. i seguenti contratti di cessione di crediti futuri:

A.1) contratto del 17.05.2002 (all.8) con cui la Coopcostruttori S.c. a r.l. cedeva *pro solvendo* alla Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. i crediti (futuri) maturandi nei confronti della Provincia di Benevento a titolo di corrispettivi inerenti al contratto di appalto stipulato tra cedente e debitrice ceduta in data 23.04.2002.

A.2) A fronte della suddetta cessione di crediti futuri del 17.05.2002, in data 02.07.2002 la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. concedeva solo formalmente un'anticipazione di **€ 843.540,32** addebitandola sul c/c intercorrente *inter partes* contraddistinto con il n.39748 (all.9), ma, in realtà, detto importo, con valuta 30.06.2002, veniva dapprima girato sul c/c ordinario n. 32560 (all.10) e, sempre in data 30.06.2002, veniva in parte girocontato con n.3 operazioni (rispettivamente di € 671.920,38, € 217.944,81 ed € 39.004,14) sul conto corrente n.38795 (cd. "conto anticipi fatture canalizzate"), avente un saldo passivo e scoperto (all.11), e in parte girocontato con n.1 operazione di € 67.139,99 sul conto corrente n.38805 (cd. "conto anticipi fatture canalizzate") (all.12), anch'esso con saldo passivo e scoperto, per un importo complessivo, dunque, di **€ 996.008,33**, di talchè quello che doveva costituire l'anticipo contrattuale è stato utilizzato dalla predetta Banca per recuperare gli anticipi concessi su altre fatture precedentemente cedute in relazione a contratti di appalto intercorsi tra Coopcostruttori e terzi committenti (e, segnatamente, fatture n. B/80018, n. B/80019, n. B/80020, n. 2756 e n. 2644 relative alla commessa Pegaso S.c. a r.l.; fattura n. B/2722 relativa alla commessa Consorzio Cooperative Costruttori; fattura n.B/1787) e, quindi, ad estinzione di pregressi debiti liquidi ed esigibili.

B.1) contratto del 22.03.2002 (all.13) con cui la Coopcostruttori S.c. a r.l. cedeva *pro solvendo* alla Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. i crediti (futuri) maturandi nei

confronti della Provincia Regionale di Palermo a titolo di corrispettivi inerenti al contratto di appalto stipulato tra cedente e debitrice ceduta in data 24.01.2002 avente ad oggetto i lavori di costruzione di un mattatoio intercomunale nel Comune di Partinico.

B.2) A fronte della suddetta cessione di crediti futuri del 22.03.2002, in data 30.04.2002 la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. concedeva solo formalmente un'anticipazione di € 1.163.760,00 addebitandola sul c/c contraddistinto con il n.38256 (all.14), ma, in realtà, anche in questo caso, detto importo, con la stessa valuta, è stato dapprima girato sul c/c ordinario n. 32560 (all.15) e, sempre in data 30.04.2002, in parte è stato girocontato con n.5 operazioni (rispettivamente di € 61.458,37, di € 544.862,03, di € 99.676,18, di € 236.992,77 e di € 45.934,71) sul conto corrente (cd. "conto anticipi fatture canalizzate") n.38804 con saldo passivo e scoperto (per il recupero - "scarico" - degli anticipi precedentemente concessi sulle fatture n.100072/99, n.30152/00, n. 100060/99, n.80107/00, tutte emesse dalla Coopcostruttori a terzi committenti) (all.16) e, per il resto, ossia per l'importo di € 174.045,97, veniva girocontato (per il recupero - "scarico"- dell'anticipo precedentemente erogato sulla fattura n.1535/97) con operazione ancora del 30.04.2002 sul conto corrente (c.d. "conto anticipi fatture canalizzate") n.35739, anch'esso con saldo passivo e scoperto (all.17).

C.1) contratto del 16.11.2001 (all.18) con cui la Coopcostruttori S.c. a r.l. cedeva *pro solvendo* alla Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. i crediti (futuri) maturandi nei confronti del Comune di Favara a titolo di corrispettivi inerenti al contratto di appalto stipulato tra cedente e debitrice ceduta in data 15.11.2001 avente ad oggetto i lavori di rifacimento della rete fognante del predetto Comune;

C.2) A fronte della predetta cessione di crediti futuri del 16.11.2001, in data 19.11.2001 la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. concedeva solo formalmente un'anticipazione di € 1.048.407,51 addebitandola sul c/c intercorrente *inter partes* contraddistinto con il n.39338 (all.19), ma, in realtà, detto importo sempre in data

19.11.2001 (e con la stessa valuta) è stato in parte (€ 157.519,35) girocontato sul conto corrente ordinario n. 38805 (con saldo passivo e scoperto) per "scarico" fatture nn. B/1998 e B/2001 del 10.9.1996 (all.20) e, per il resto (ossia € 890.888,15), girocontato sul c/c ordinario n. 32560 che presentava anch'esso un saldo a debito della Coopcostruttori e non era affidato (all.21).

D.1) contratto del 28.11.2002 (all.22) con cui la Coopcostruttori S.c. a r.l. cedeva *pro solvendo* alla Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. i crediti (futuri) maturandi nei confronti della AMAP S.p.A. a titolo di corrispettivi inerenti al contratto di appalto stipulato tra cedente e debitrice ceduta in data 22.10.2002 ed avente per oggetto l'esecuzione di lavori di realizzazione di un impianto di potabilizzazione delle acque della sorgente presidiana all'interno dei serbatoi Molara e Termini Imerese ed opere per il collegamento in rete nel Comune di Termini Imprese.

D.2) A fronte della predetta cessione di crediti futuri del 28.11.2002, in data 27.03.2003 la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. concedeva solo formalmente un'anticipazione di **€ 1.370.895,00** addebitandola sul c/c intercorrente *inter partes* contraddistinto con il n.39937 (all.23), ma, in realtà, detto importo sempre in data 27.03.2003 (e con la stessa valuta) è stato girocontato sul c/c contraddistinto con il n. 35816 (cd. "conto anticipo fatture canalizzate") con saldo passivo e non affidato (all.24) per recupero degli anticipi concessi su precedenti fatture (ossia le fatture n. 1808/98, n. 10008/01, n.2905/95 e - parzialmente - la fattura n. 40123/99), di talchè la precedente esposizione debitoria della Coopcostruttori S.c. a r.l., ammontante ad € 10.950.330,73, è stata ridotta, alla data del 31.03.2003, al minor importo di € 9.391.837,73 (posto che oltre al suddetto importo di € 1.370.895,00 la Banca ha portato in diminuzione anche un altro minor importo corrispondente all'anticipo del SAL n.5 Benevento).

D.3) Inoltre, sempre in data 27.03.2003 la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. concedeva solo formalmente un'altra anticipazione di € 1.182.500,00 sulla fattura relativa al SAL n.1 del contratto di appalto stipulato da Coopcostruttori con AMAP S.p.A., addebitandolo sul c/c n.38517 (all.25), ma, in realtà, detto importo è stato in parte (ossia per € 295.625,00) girocontato sul c/c n.39937 (con saldo passivo e scoperto) a diminuzione dell'anticipo contrattuale, ed in parte (ossia per € 886.875,00) (all.26) girocontato sul c/c ordinario n.32560 (all.27), anch'esso non affidato e con saldo a debito della Coopcostruttori.

D.4) Del pari, in data 24.04.2003 la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. concedeva solo formalmente un'anticipazione di € 391.000,00 sulla fattura (in acconto) relativa al SAL n.2 del contratto di appalto Coopcostruttori/AMAP S.p.A., addebitando detto importo sul c/c n.38517 (cd. "anticipo fatture canalizzate") (all.28), ma, in realtà, anche detto importo è stato in parte (€ 286.000,00) girocontato sul c/c n.39937 (all.29) (con saldo passivo e non affidato), a diminuzione dell'anticipo contrattuale, ed in parte (ossia per € 105.000,00) girocontato sul c/c ordinario n. 32560 che non era affidato e presentava un saldo passivo (all.30).

E) contratto del 31.05.2000 (all.31) con cui la Coopcostruttori S.c. a r.l. cedeva *pro solvendo* alla Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. i crediti futuri maturati e maturandi nei confronti dell'ANAS S.p.A. a titolo di corrispettivi inerenti al contratto di appalto stipulato tra cedente e debitrice ceduta in data 11.04.2000;

10) che, come visto, tutte le suddette operazioni di giroconto ad estinzione di altre precedenti fatture sono state effettuate su conti correnti non affidati e con saldi a debito della Coopcostruttori S.c. a r.l.;

11) che, per tal modo, quelli che dovevano essere gli anticipi dei corrispettivi dei contratti di cessione di crediti, sono stati, in realtà, utilizzati dalla Banca Antoniana Popolare

Veneta S.p.A. per recuperare gli anticipi concessi su altre precedenti fatture e, comunque, ad estinzione di debiti pregressi;

- 12) che, successivamente alla dichiarazione dello stato di insolvenza, con lettere R.a.r. del 17.09.2003 i Commissari Straordinari, ai sensi dell'art.50 D. Lgs. n.270/99, esercitavano la facoltà di scioglimento dei suddetti n.5 contratti di cessione di crediti futuri stipulati dalla Coopcostruttori *in bonis* con la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. in data 17.05.2002, 22.03.2002, 16.11.2001, 28.11.2002 e 31.05.2002 (all.32-36);
- 13) che le predette dichiarazioni di scioglimento ex art.50 D Lgs. n.270/99 venivano notificate anche ai debitori ceduti (ossia, Provincia di Benevento, AMAP S.p.A., Provincia Regionale di Palermo, ANAS S.p.A. e Comune di Favara) affinché gli stessi provvedessero al pagamento delle somme da accreditare direttamente in favore dell'Amministrazione Straordinaria;
- 14) che, tuttavia, i predetti debitori ceduti non hanno provveduto a corrispondere in favore dell'Amministrazione Straordinaria i corrispettivi maturati, di talchè la procedura istante è tuttora creditrice dei seguenti importi:
- a) in relazione al contratto di appalto del 23.04.2002 intercorso con la Provincia di Benevento, € 96.000,00 quale saldo riconosciuto nel certificato di collaudo (oltre le riserve iscritte sui documenti contabili dell'appalto), tanto che l'Amministrazione Straordinaria ha dovuto intraprendere apposito giudizio (tuttora in corso) per il recupero di detti crediti;
 - b) in relazione al contratto di appalto del 24.01.2002 intercorso con la Provincia Regionale di Palermo, € 471.029,05 quale saldo dei lavori eseguiti risultante dallo Stato Finale dei Lavori del 03.11.2004 e dal conseguente collaudo del 02.05.2005, oltre riserve iscritte sui documenti contabili dell'appalto;

- c) in relazione al contratto di appalto del 15.11.2001 intercorso con il Comune di Favara, l'importo di € 19.000,00 riconosciuto quale corrispettivo residuo nello Stato Finale dei Lavori redatto il 25.10.2004, cui debbono aggiungersi le riserve iscritte sui documenti contabili dell'appalto;
- d) in relazione al contratto di appalto del 22.10.2002 intercorso con l'AMAP S.p.A., l'importo di € 220.950,56, oltre IVA, riconosciuto quale corrispettivo residuo nello Stato Finale dei Lavori, cui debbono aggiungersi i crediti per riserve apposte sui documenti contabili dell'appalto;
- e) in relazione al contratto di appalto del 11.04.2000 intercorso con l'ANAS S.p.A., l'importo di € 132.801,42 a titolo di saldo riconosciuto nello Stato Finale dei Lavori del 29.01.2004 per lavori a tutto il 30.07.2003, cui debbono aggiungersi gli ulteriori crediti per riserve iscritte sui documenti contabili dell'appalto;
- 15) che le suddette cessioni di crediti futuri del 17.05.2002, del 22.03.2002, del 16.11.2002, del 28.11.2002 e del 31.05.2000 intercorse tra la Coopcostruttori S.c. a r.l. *in bonis* e la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., risultano revocabili ex art.67, comma 1, n.2, L.F., ovvero, in via del tutto gradata, ex art.67, comma 2, L.F. (in entrambi i casi nelle versioni anteriori alle modifiche introdotte dal D.L. n.35/2005, quest'ultime non applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria *de qua* in quanto detta procedura è iniziata prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legge);
- 16) che, difatti, nei confronti degli atti di cessioni di crediti è esperibile l'azione revocatoria ex art.67, comma 1, n.2, L.F. qualora dette cessioni abbiano avuto funzione solutoria rispetto alle pregresse esposizioni della cedente verso il cessionario, mentre è esperibile l'azione revocatoria di cui al secondo comma dell'art.67 L.F. allorché le cessioni abbiano avuto scopo di garanzia;
- 17) che, nel caso di specie, le cessioni di crediti futuri riportate al precedente paragrafo n.9) sub lett. A.1), B.1), C.1) e D.1) hanno avuto certamente funzione solutoria, dato che,

come visto, gli importi da corrispondersi a titolo di anticipazioni dei corrispettivi delle cessioni sono stati, in realtà, utilizzati dalla Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. per estinguere, mediante operazioni di giroconto, debiti pregressi della cedente verso la banca cessionaria;

18) che, difatti, tramite operazioni di giroconto, le somme da erogarsi in via di anticipazioni sono state riaccreditate su conti correnti con saldi passivi e scoperti;

19) che, pertanto, le suddette cessioni di crediti, in quanto stipulate nel biennio antecedente la dichiarazione dello stato di insolvenza, devono ritenersi senz'altro revocabili ex art.67, comma 1, n.2, L.F. (nella versione *ante* riforma), giacchè hanno costituito mezzi anormali di pagamento di obbligazioni preesistenti, mediante operazioni su conti correnti con saldi passivi e non affidati;

20) che, difatti, allorché la cessione di credito, come nei casi in esame, viene impiegata quale forma di pagamento a deconto del debito del correntista verso la banca, costituisce un'operazione anormale piegandosi a svolgere una funzione solutoria che la assimila ad una *datio in solutum*;

21) che, in merito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la cessione del credito, effettuata in funzione solutoria, attesa la sua anormalità rispetto al pagamento effettuato con denaro o con titoli di credito equivalenti al denaro, è soggetta a revocatoria fallimentare a norma dell'art.67, comma 1, n.2, L.F., sottraendosi soltanto quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito con essa estinto (Cass. 5.7.1997, n.6047);

22) che, come visto, nel caso di specie non ricorre l'ipotesi di contestualità fra la genesi dei crediti estinti e l'utilizzo dello strumento solutorio;

23) che, nella fattispecie in esame, trattandosi di atti estintivi di debiti pecuniari effettuati con mezzi anormali di pagamento, a norma dell'art.67, comma 1, n.2, L.F. (testo *ante*

riforma ex D.L. n.35/2005) deve presumersi che la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. era a conoscenza dello stato di insolvenza della Coopcostruttori S.c. a r.l.;

24) che, invero, per gli atti indicati nel comma 1 dell'art.67, L.F., il legislatore ha posto una presunzione *iuris tantum* di conoscenza dello stato di insolvenza, addossando al terzo l'onere di provare l'ipotetica *inscientia decoctionis* (cfr., *ex plurimis*, Cass. 85/5953);

25) che, in via del tutto gradata (ad eccezione che per la cessione di crediti del 31.05.2000 descritta al precedente paragrafo n.9 lett. E, per la quale la seguente domanda deve intendersi formulata in via principale), nell'ipotesi in cui si volesse ritenere che le suddette cessioni di crediti futuri intercorse tra Coopcostruttori *in bonis* e la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. abbiano avuto scopo di garanzia, le sopradescritte cessioni di crediti intercorse tra la Coopcostruttori S.c. a r.l. *in bonis* e la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. (ivi compresa, per l'appunto, quella stipulata in data 31.05.2000 e descritta sub paragrafo n.9 lett. E), devono comunque ritenersi revocabili ai sensi dell'art.67, comma 2, L.F. (versione *ante* riforma), trattandosi di cessioni intercorse nell'anno anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza;

26) che, difatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la cessione di crediti futuri produce il suo effetto solo con il sorgere del credito, di talchè è a quel momento che si deve valutare se tale atto è stato compiuto in periodo sospetto o meno (cfr. Cass. 24.10.1975, n.3519);

27) che, in materia di appalto di opere pubbliche, costituisce principio generale quello per cui il pagamento del corrispettivo da parte dell'amministrazione committente, come da parte di ogni altro committente, è dovuto solo dopo ultimata, collaudata ed accettata l'opera, di talchè solo a questo punto il credito dell'appaltatore al prezzo diventa certo, liquido ed esigibile;

28) che, per giunta, il contratto di appalto stipulato tra ANAS e Coopcostruttori S.c. a r.l. prevede (art.12) che il pagamento del saldo dei lavori, della cauzione, delle trattenute di

garanzia, è subordinato al previo completamento della procedura di collaudo definitivo, secondo quanto previsto dall'art.5 della legge n.741/1981 e dall'art.30 della legge n.109/1994 così come modificata dalla legge n.216/1995;

29) che, pertanto, le cessioni di crediti discendenti dai suddetti contratti di appalto e divenuti esigibili nell'anno anteriore la dichiarazione dello stato di insolvenza della Coopcostruttori S.c. a r.l., risultano revocabili ex art.67, comma 2, L.F. (testo *ante* riforma);

30) che, infatti, nel caso di specie sussiste indubbiamente anche il presupposto soggettivo previsto per la revocatoria di cui all'art.67, comma 2, L.F., giacchè nell'anno (così come nel biennio) antecedente la dichiarazione di stato di insolvenza, la Coopcostruttori S.c. a r.l. si trovava in un evidente stato di decozione, agevolmente percepibile dalla Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., stante:

a) la levata e la pubblicazione sul bollettino nei confronti della Coopcostruttori S.c. a r.l., anche nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2003, di oltre 4.400 protesti relativi ad effetti per un importo complessivo ampiamente superiore a € 25.000.000,00, come da visure effettuate presso l'Ufficio Protesti della C.C.I.A.A. di Ferrara (all.37);

b) l'iscrizione a carico della medesima Coopcostruttori S.c. a r.l. di oltre n.43 ipoteche volontarie (ricadenti anche sulla sede sociale della debitrice) concesse a garanzia di altrettanti mutui (il cui importo residuale alla data del 31.5.2003 ammontava ad € 39.390.642,00), come si evince da relative visure presso la Conservatoria dei RR.II. di Ferrara (all.38);

c) la revoca e/o la sospensione di affidamenti e/o la richiesta di "rientro" da parte di diversi Istituti di credito, quali Cassa di Risparmio di Volterra in data 5.11.2002 (all.39), Banca di Roma in data 29.1.2002 (all.40), Intesa BCI in data 11.3.2003 (all.41), San Paolo-IMI in data 20.2.2003 (all.42), nonché Banca Popolare di Novara (all.43);

d) l'assoggettamento della Coopcostruttori S.c. a r.l. a procedure esecutive immobiliari e, in specie, a pignoramento immobiliare (all.44) notificato in data 23.6.2003 e trascritto in data 25.6.2003, per il credito complessivo di € 452.282,41, eseguito in forza di decreti ingiuntivi (all.45-46) da parte della SCS S.c. a r.l., nonché a procedure monitorie sfociate anche nella iscrizione di ipoteca giudiziale del 11.6.2003 per l'importo di € 275.098,00, come risulta da relative visure presso la Conservatoria dei RR.II. di Ferrara (v. ancora all.38);

e) l'assoggettamento della Coopcostruttori S.c. a r.l., anche ad opera di società di factoring, quale la Veneta Factoring S.p.A., ad innumerevoli procedure monitorie (all.47) negli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 per un importo complessivo che nel corso degli anni è rimasto sempre superiore ad € 1.800.000,00 per poi superare l'importo di € 4.000.000,00, come da schede riepilogative settimanali nonché da schede riepilogative dei decreti ingiuntivi notificati nel 2001 e nel 2002 che si allegano (all.48-49);

f) alle predette procedure monitorie, inoltre, hanno fatto seguito atti di precetto e procedure esecutive mobiliari (all.50) e pignoramenti presso terzi intraprese (all.51) anche nel Dicembre 2002, nonché tra Maggio e Giugno del 2003, tra cui il pignoramento presso terzi del 26.05.2003 a carico della CIR – Costruzioni S.r.l., società notoriamente facente parte del Gruppo Coopcostruttori S.c. a r.l., eseguito dalla SCS S.c. a r.l. e notificato, in qualità di terzi debitori a diversi Istituti di credito, tra cui proprio la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. (all.52);

g) l'emissione in data 13.09.2002 (da parte del Tribunale Ordinario di Gorizia e su istanza della I.S.P. Granulati S.r.l.) nei confronti di Coopcostruttori S.c. a r.l. di sequestro conservativo di ogni credito dovuto sino all'importo di € 1.300.000,00 da diversi Istituti di credito, tra cui proprio la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. (all.53);

h) la presentazione nei confronti della Coopcostruttori S.c. a r.l. di n.2 istanze di fallimento (all.54-55);

i) la situazione economica gravemente deficitaria della cooperativa, inoltre, aveva finanche assunto risonanza su quotidiani a diffusione nazionale (si vedano, tra l'altro, gli articoli de "Il Corriera della Sera" del 20.2.2002 e poi del 15.3.2003, nei quali si evidenziavano i ritardi nel pagamento degli stipendi dei dipendenti, tenuti anche ad accettare trattenute per l'autofinanziamento, rilevandosi altresì che "l'azienda è in rosso di oltre 300 miliardi"); del pari, con comunicato stampa del 11.3.2003 l'Ufficio Stampa della CISL di Bologna riferiva che i lavoratori della Coopcostruttori reclamavano lo stipendio da ben sei mesi (all.56-57);

l) l'esame dei bilanci di esercizio della cooperativa relativi agli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 (all.58-59), approvati a seguito di assemblee societarie cui hanno costantemente partecipato anche i dirigenti dei principali Istituti di credito, evidenziava gravi perdite, con debiti, oltre che verso le banche (al 31.12.2003 pari a € 354.425.216, con un incremento rispetto al 31.12.2001 di € 256.907,286), anche verso i dipendenti per stipendi, verso fornitori (al 31.12.2002 pari a € 216.592.254 con un incremento rispetto al 31.12.2001 di € 51.918.589), verso Istituti di previdenza e sicurezza (INAIL e INPS) (al 31.12.2002 pari a € 30.532.778 con un incremento di € 30.532.778 rispetto al 31.12.2001), verso imprese partecipate, cui debbono aggiungersi consistenti debiti tributari (al 31.12.2002 pari a € 38.034.347 con un incremento di € 15.294.202 rispetto al 31.12.2001); nelle relazioni del C.d.A. di approvazione dei predetti bilanci, inoltre, risultano indici di "sofferenza" dell'impresa, quali il pagamento dei dipendenti per acconti;

m) al punto che il predetto stato di insolvenza emerge anche dalle relazioni di certificazione della società di revisione HLB RIA & Partners ai bilanci di esercizio della Coopcostruttori per gli anni 2000, 2001 e 2002: invero, dalla relazione di

certificazione redatta dalla HLB RIA & Partners in ordine al bilancio di esercizio per l'anno 2000, risultano numerose e ripetute limitazioni alle procedure di revisione, nonché notevoli dubbi sulla continuazione aziendale della Coopcostruttori: tant'è che la società di revisione evidenzia anche *“un incremento dell'indebitamento rispetto agli esercizi precedenti”*; la predetta società di revisione, inoltre, non ha certificato i bilanci degli esercizi per gli anni 2001 e 2002 a causa delle rilevanti limitazioni incontrate nello svolgimento delle necessarie procedure di revisione, di talchè non è stata in grado di giudicare se detti bilanci nel loro complesso erano stati redatti con chiarezza e se rappresentavano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di Coopcostruttori (all.60-64);

n) con lettera del 07.03.2003, inoltre, la stessa HLB Ria & Partners S.p.A. ha chiesto la risoluzione del contratto di revisione contabile a causa del mancato pagamento dei corrispettivi da parte della Coopcostruttori S.c. a r.l. (all.65);

o) con lettera del dicembre 2001 la Cassa di Risparmio di Ferrara comunicava alla Coopcostruttori S.c.r.l. *in bonis* un elenco di n.10 assegni per l'importo complessivo di oltre € 1.530.000,00 emessi dalla stessa Coopcostruttori S.c.r.l., specificando che *“nell'impossibilità di mantenere ulteriormente in sospeso tali titoli, ci vediamo costretti, in assenza di Vostro specifico versamento o richiamo da parte delle banche negoziatrici, alla consegna all'Ufficiale Giudiziario”* (all.66);

p) a partire dal 1999 sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, la Coopcostruttori ha provveduto sistematicamente al pagamento dilazionato dei propri fornitori, prorogando i termini contrattuali pattuiti, garantendo tali dilazioni mediante l'emissione di cambiali e/o assegni bancari post-datati in favore dei prenditori, cercando di pagare i medesimi fornitori mediante cessioni di crediti derivanti dagli appalti in corso, cedendo, altresì, i propri crediti per la creazione giornaliera di liquidità della società;

q) tanto che alla data del 01.07.2003 l'esposizione debitoria complessiva della Coopcostruttori (verso banche e società di factoring) ammontava alla considerevole somma di € 364.967.784,57 (come da prospetto riepilogativo in all.67);

31) che, peraltro, nell'anno (così come nel biennio) antecedente la dichiarazione dello stato di insolvenza della Coopcostruttori S.c. a r.l., anche le società notoriamente facenti parte del Gruppo Coopcostruttori S.c. a r.l. e da questa controllate (ossia Soc. Il Progresso a r.l., CIR Costruzioni S.r.l. e Hera S.p.A.), versavano in un evidente stato di insolvenza, tant'è che, nel volgere di pochissimo tempo, anche per dette società controllate è stato dichiarato lo stato di insolvenza (con sentenza del 30.9.2003 del Tribunale di Ferrara per quanto riguarda Soc. Il Progresso a r.l. e CIR Costruzioni S.r.l. e con sentenza del 4.12.2003 per quanto riguarda la Hera S.p.A.) e, quindi, sono state anch'esse sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria (rispettivamente con decreto del Tribunale di Ferrara del 14.11.2003 e con decreto del Tribunale di Agrigento del 5/7.2.2004);

32) che, più specificatamente, nell'anno (così come nel biennio) antecedente la dichiarazione dello stato di insolvenza della controllante Coopcostruttori, le suddette società controllate si trovavano in un evidente stato di insolvenza, stante:

- la pubblicazione sul bollettino nei confronti della Hera S.p.A. di ben 37 protesti relativi ad effetti per un importo complessivo di € 178.383,86, come da visure effettuate presso l'Ufficio Protesti della C.C.I.A.A. di Ferrara, da cui risultano la pubblicazione di protesti anche nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre del 2003;

- l'esposizione della Hera S.p.A. verso diversi Istituti di credito per un importo complessivo superiore ad € 30.000.000,00;

- l'assoggettamento della Hera S.p.A. a diverse procedure monitorie incardinate negli anni 2002/2003 per l'importo complessivo di € 323.409,45;

- l'esame dei bilanci di esercizio del 2001 e del 2002 della Hera S.p.A., approvati a seguito di assemblee societarie cui hanno costantemente partecipato anche i dirigenti dei principali Istituti di credito, evidenziava gravi perdite, con debiti, oltre che verso le banche (con un incremento nel 2001 di € 71.973,12) ed altri finanziatori (con un incremento nel 2001 di € 51.378,47 e nel 2002 di € 37.593,98), anche verso fornitori (per un importo di oltre € 4.400.000,00), verso le imprese controllanti (con un incremento nel 2001 di € 9.365.731,62 e nel 2002 di € 5.496.171,26), verso imprese collegate (con un incremento nel 2001 di € 2.134.377,47 e nel 2002 di € 4.752.834,32), verso Istituti di previdenza e sicurezza (con un incremento nel 2001 di € 71.124,37) e verso l'erario (con un incremento nel 2001 di € 875.675,89);

- l'assoggettamento delle azioni della Hera S.p.A. intestate alla Coopcostruttori S.c. a r.l. (già costituite in pegno) a pignoramento presso terzi eseguito in data 30.04.2003 dai sigg.ri Vita Antonio, Vita Massimo e Vita Antonella per un credito complessivo di Lire 34.000.000.000 oltre interessi, notificato in qualità di terzi debitori anche ad enti pubblici e privati e ad Istituti di credito; tale pignoramento presso terzi, peraltro, era stato preannunciato con lettera del 23.4.2003 del legale dei sigg.ri Vita, nella quale si faceva esplicito riferimento all'ormai noto stato di insolvenza in cui si trovava la Coopcostruttori;

- con lettera del 07.03.2003 la stessa HLB Ria & Partners S.p.A., cui era stata conferita la revisione contabile dei bilanci di esercizio della Hera S.p.A. in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.15 della legge n.59/1992, ha chiesto la risoluzione del contratto a causa del mancato pagamento dei corrispettivi da parte della Hera S.p.A.;

- l'esposizione della Soc. Il Progresso a r.l. verso diversi Istituti di credito per un importo complessivo superiore ad € 7.000.000,00;

- l'iscrizione a carico della medesima Soc. Il Progresso a r.l. di n.7 ipoteche volontarie, come si evince da note di iscrizione e da relative visure presso la Conservatoria dei RR.II. di Ferrara;
- l'esame dei bilanci di esercizio del 2001 e del 2002 della Soc. Il Progresso r.l., anch'essi approvati a seguito di assemblee societarie cui hanno costantemente partecipato anche i dirigenti dei principali Istituti di credito, evidenziava gravi perdite, con debiti, oltre che verso le banche (con un incremento nel 2001 di € 69.998,00), anche verso fornitori (con un incremento nel 2001 di € 391.524,00 e nel 2002 di € 56.435,00) e verso le imprese controllanti (con un incremento nel 2001 di € 4.287.375,00 e nel 2002 di € 1.679.418,00);
- l'esposizione della CIR Costruzioni S.r.l. verso diversi Istituti di credito per un importo complessivo superiore ad € 29.500.000,00;
- l'iscrizione a carico della medesima CIR Costruzioni S.r.l. di n.6 ipoteche volontarie e n.2 ipoteche giudiziali per un importo complessivo superiore a € 35.000.000,00, come si evince da relative visure presso la Conservatoria dei RR.II. di Ferrara;
- l'assoggettamento della CIR Costruzioni S.r.l. ad innumerevoli procedure monitorie negli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 per un credito insoluto complessivo che, alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza, risultava superiore ad € 2.000.000,00;
- la sussistenza di n.18 fideiussioni rilasciate da Istituti bancari in garanzia di altrettante esposizioni della CIR Costruzioni S.r.l., nonché di n.11 controgaranzie rilasciate in favore della predetta società dalla controllante Coopcostruttori S.c. a r.l.;
- l'esame dei bilanci di esercizio del 2001 e del 2002 della CIR Costruzioni S.r.l., approvati a seguito di assemblee societarie cui hanno costantemente partecipato anche i dirigenti dei principali Istituti di credito, evidenziava gravi perdite, con debiti, oltre che verso le banche (con un incremento nel 2000 di € 5.993.925,00), anche verso fornitori (con un incremento nel 2001 di € 2.245.773,00 e nel 2002 di € 2.441.123,00), verso le

imprese controllanti (con un incremento nel 2000 di € 14.411.524,00, nel 2001 di € 7.516.380,00 e nel 2002 di € 9.828.575,00), verso Istituti di previdenza e sicurezza (INAIL e INPS) (con un incremento nel 2001 di € 143.017,00 e nel 2002 di € 162.976,00) e verso l'erario (con un incremento nel 2001 di € 710.817,00 e nel 2002 di € 3.055.706,00);

33) che, alla luce di quanto sopra esposto, la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., stante anche la sua qualità di operatore commerciale particolarmente qualificato, non poteva non conoscere lo stato di decozione in cui versava la Coopcostruttori S.c. a r.l. e ciò, ovviamente, anche attraverso le ordinarie e costanti verifiche presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;

34) che, infatti, *“la prova della scientia decoctionis sussiste ogni qual volta il terzo, convenuto in revocatoria, sia stato in grado di percepire i segni rilevatori e sintomatici della insolvenza, tanto più quando il soggetto percipiente sia dotato di strumenti interpretativi e critici ed operi in ampie dimensioni organizzative ed in rapporto continuato con altri imprenditori di apprezzabili dimensioni”* (Trib. Genova 29.4.1993, *“Il Fall.”*, 1993, 1609);

35) che, quindi, è stato puntualizzato che, in tema di revocatoria fallimentare, relativamente alla *scientia decoctionis*, l'uso del meccanismo delle presunzioni finisce con l'attribuire significato rilevante alla circostanza che l'atto da revocare sia stato compiuto da un operatore professionale o comunque qualificato; da tale circostanza infatti si inferisce che in questi casi il terzo contraente, per la sua peculiare posizione, ha il dovere di tenersi informato delle condizioni patrimoniali del soggetto col quale intrattenga rapporti di natura economica: ergo egli non può non conoscere necessariamente lo stato di dissesto del cliente (cfr. Cass. 10.11.2000, n.14647, in *Dir. e prat. soc.*, 2001, 5, 55; Trib. Bari, Sez. IV, 24.11.2005);

36) che, d'altronde, da un lato "~~costituisce prova della conoscenza dell'insolvenza anche la trascrizione di pignoramenti~~" (Cass. 91/3716) e, dall'altro, "*nei riguardi di una società che per scopo statutario esercita anche attività di finanziamento e si avvale perciò di enti specializzati per il rilevamento di protesti, il certificato della Camera di Commercio attestante i numerosi protesti elevati contro la ditta debitrice ha valenza di piena prova della conoscenza dello stato di insolvenza di quest'ultima*" (Trib. Milano 6.7.1995, Gius. 95, 3876);

37) che, su tale linea, anche recentemente la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno ribadito che "*in tema di revocatoria fallimentare, i protesti cambiari, in virtù del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa e della loro idoneità a cagionare grave pregiudizio all'imprenditore in termini di perdita dell'indispensabile credito commerciale, possono legittimamente ascriversi al novero degli elementi rilevanti, in via indiziaria, ai fini della prova presuntiva della scientia decoctionis da parte del terzo, attese la natura di precoce manifestazione di quello stato d'insolvenza riconosciuto, ex post dalla sentenza dichiarativa di fallimento*", tantopiù quando gli stessi – come nel caso di specie – siano numerosi, di notevole entità e si siano susseguiti nel tempo (Cass. civ., Sez. I, 15/06/2005, n.12861, Guida al Diritto, 2005, 231, 55; conf. Trib. Bari, Sez. IV, 10.11.2006);

38) che, comunque, posto che i protesti cambiari assumono particolare valore quando la controparte sia un istituto di credito, la Suprema Corte ha precisato che "*ove il curatore provi la pubblicazione di protesti a carico del fallito, spetta al terzo convenuto l'onere di provarne la mancata conoscenza*" (Cass. 95/3083);

39) che, ad ogni modo, la prova della *scientia decoctionis* può anche fondarsi, presuntivamente, su indizi gravi, precisi e concordanti, tali da legittimare giuridicamente l'inferenza (cfr., *ex plurimis*, Cass. n.3507/94);

40) che, pertanto, nella fattispecie in esame è indubbio che le suddette cessioni di crediti futuri intercorse tra la Coopcostruttori S.c. a r.l. *in bonis* e la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. si sono compiute nell'anno anteriore la dichiarazione dello stato di insolvenza della Coopcostruttori S.c. a r.l. e allorché la medesima Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. era a piena conoscenza di detto stato di insolvenza:

40) che, quindi, le suddette cessioni di crediti futuri (in via gradata, per quanto riguarda le cessioni di cui alle lett. A.1, B.1, C.1 e D.1 del precedente paragrafo n.9) sono revocabili ex art.67, co.2, Legge Fallimentare (testo ante riforma ex Decreto Legge n.35/2005);

41) che, inoltre, nella fattispecie *de qua*, risultano revocabili ai sensi e per gli effetti dell'art.67, comma 1, n.2, Legge Fallimentare (testo *ante* riforma) anche tutte le operazioni di giroconto descritte al precedente paragrafo n. 9) *sub* lett. A.2), B.2), C.2), D.2), D.3) e D.4), per l'importo complessivo di € 6.152.570,80 (€ 996.008,33 + € 1.163.760,00 + € 1.048.407,51 + € 1.370.895,00 + € 1.182.500,00 + € 391.000,00), effettuate su conti correnti (contraddistinti con i nn. 38795, 38805, 32560, 38804, 35739, 35816 e 39937) non affidati e con saldi passivi, giacché le stesse sono state effettuate nel biennio antecedente la dichiarazione dello stato di insolvenza e, al contempo, hanno avuto la funzione di estinguere i debiti derivanti da suddetti conti correnti e, pertanto, hanno costituito mezzi anormali di pagamento di debiti liquidi ed esigibili;

42) che, difatti, tramite operazioni di giroconto, le somme da erogarsi in via di anticipazione dei corrispettivi dei contratti di cessione dei crediti, sono state riaccreditate su conti correnti passivi e scoperti, di talché dette operazioni di giroconto sono state utilizzate ad estinzione di debiti liquidi ed esigibili;

43) che, invero, i suddetti movimenti contabili hanno ridotto la consistenza del patrimonio della Coopcostruttori S.c. a r.l. e hanno, altresì, alterato la *par condicio creditorum*;

44) che, a tale riguardo, la Corte Costituzionale ha statuito che l'operazione mediante cui la somma erogata da una banca in base ad un contratto di mutuo fondiario viene destinata immediatamente, attraverso un "giroconto", all'estinzione di un precedente debito chirografario derivante da un rapporto di conto corrente intrattenuto con la banca medesima, costituisce, nel suo complesso, una estinzione del debito derivante dal conto corrente chirografario mediante mezzi anormali di pagamento e, quindi, assoggettabile a revocatoria fallimentare ex art.67, comma 1, n.2, L.F. (Corte Cost., ord., 5.4.2001, n.102);

45) che anche la giurisprudenza di merito ha puntualizzato che l'operazione con cui un istituto di credito eroghi a soggetto successivamente fallito un mutuo fondiario, con immediato giroconto delle somme accreditate su altro conto corrente passivo, intrattenuto dal medesimo debitore con lo stesso istituto, ottenendo così il risultato di estinguere il detto conto passivo, profila, nel suo complesso, una estinzione del debito, derivante dal conto corrente passivo, mediante mezzi anormali di pagamento, sicchè essa può essere oggetto di revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 1, n.2, L.F. (cfr. Trib. Treviso 8.4.1999, Dir. Fall. 2000, II, 994);

46) che, su tale linea, è stato altresì affermato che *"la complessa operazione bancaria di anticipazione in conto corrente su documenti commerciali concretizza un meccanismo solutorio anomalo revocabile ai sensi dell'art.67, comma 1, n.2 L.F.; in base a tale norma possono essere revocati sia le anticipazioni concesse dalla banca e affluite su conto scoperto, sia gli atti di cessione dei crediti anticipati e i mandati in rem propriam conferiti a fronte dell'anticipazione, sia, in caso di cessione in garanzia o di mandato in rem propriam, i pagamenti conseguiti dalla banca con le somme*

pagate dai terzi debitori, anche in aggiunta agli accrediti delle anticipazioni sul conto scoperto" (Trib. Trani 6.5.2003, Fall. 2004, 4, 438);

47) che, ovviamente, anche per la suddette operazioni di giroconto, trattandosi di atti estintivi di debiti pecuniari effettuati con mezzi anormali di pagamento, a norma dell'art.67, comma 1, n.2, L.F. (testo ante riforma ex D.L. n.35/2005) deve presumersi che la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. era a conoscenza dello stato di insolvenza della Coopcostruttori S.c. a r.l.;

48) che, come noto, ai sensi dell'art.49 D. Lgs. n.270/99 è pienamente legittimo l'esercizio dell'azione revocatoria ad opera dell'amministrazione straordinaria e che, d'altra parte, ai sensi del secondo comma della predetta norma, il *dies a quo* per il computo a ritroso del periodo sospetto, al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria da parte dei Commissari dell'amministrazione straordinaria, va considerato quello nel quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza;

49) che da quanto sopra consegue che, nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti per l'applicazione dell'art.67, comma 1, n.2, L.F. e/o dell'art.67, comma 2, L.F. (in entrambi i casi nelle versioni ante riforma, come previsto dall'art.2, par. 2, D.L. n.35/2005) nei confronti della Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. e, pertanto, la Coopcostruttori S.c. a r.l. in Amministrazione Straordinaria ha il pieno diritto di agire sia per la revocatoria delle suddette cessione di crediti futuri intercorse con la predetta banca (con conseguente diritto di restituzione di tutte le somme percepite dalla convenuta in virtù delle cessioni revocande), sia per la revocatoria delle summenzionate operazioni di giroconto e, quindi, per il recupero dell'importo complessivo di € 6.152.570,80 incassato (e tuttora non restituito) dalla Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A.;

50) che sulla somma suindicata debbono essere, altresì, corrisposti gli interessi legali e un ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da svalutazione monetaria;

51) che, in conseguenza delle richieste revocatorie, la Coopcostruttori S.c. a r.l. va dichiarata unica ed esclusiva titolare di tutti i crediti maturati e maturandi per l'esecuzione dei contratti di appalto stipulati dalla Coopcostruttori S.c. a r.l. *in bonis* in data 23.04.2002 con la Provincia di Benevento, in data 24.01.2002 con la Provincia Regionale di Palermo, in data 11.04.2000 con l'ANAS S.p.A., in data 15.11.2000 con il Comune di Favara e in data 22.10.2002 con l'AMAP S.p.A.;

50) che l'Amministrazione Straordinaria istante si riserva espressamente di agire in separata sede per la condanna del Comune di Favara, della Provincia Regionale di Palermo, della Provincia di Palermo, dell'ANAS S.p.A. e dell'AMAP S.p.A. al pagamento dei crediti discendenti dai suddetti contratti di appalto.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

CITA

1) la **Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Padova, Piazzetta F. Turati n.2 (CAP 35131);

2) la **Provincia di Benevento**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Benevento, Piazza IV Novembre (CAP 82100);

3) la **Provincia Regionale di Palermo**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Palermo, Via Maqueda n.100 (CAP 90134);

4) il **Comune di Favara**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Favara (AG), Piazza Don Giustino (CAP 92026);

5) l'**A.M.A.P. S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Palermo, Via Volturmo n.2 (CAP 90138);

6) **ANAS S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, Via Monzambano n.10;

a comparire dinanzi al Tribunale Ordinario di Ferrara, nella sua nota sede, all'udienza del giorno 15.01.2009, ore di rito, Sezione e Giudice designandi, con invito a

comparire e costituirsi nel termine di 20 giorni prima della fissata udienza ai sensi e per gli effetti dell'art.166 c.p.c. e con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze e preclusioni di cui all'art.167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in loro legittima contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'On. Tribunale adito, *contrariis reiectis*,

- a) revocare e comunque dichiarare inefficaci, ai sensi e per gli effetti dell'art.67, comma 1, n.2, L.F. (nella formulazione antecedente alla modifica di cui al D.L. n.35/2005), ovvero, in via subordinata (salvo, come detto, che per la cessione di crediti stipulata in data 31.05.2000 per la quale la seguente domanda viene proposta in via principale), ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, L.F. (sempre nella formulazione antecedente alla modifica di cui al D.L. n.35/2005), le cessioni di crediti futuri stipulate in data 31.05.2000, 16.11.2001, 22.03.2002, 17.05.2002 e 28.11.2002 tra la Coopcostruttori S.c. a r.l. *in bonis* e la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. e, per l'effetto, condannare in ogni caso la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, a corrispondere in favore della Coopcostruttori S.c. a r.l. in Amministrazione Straordinaria tutte le somme percepite in esecuzione delle cessioni revocate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di dichiarazione dello stato di insolvenza sino all'effettivo soddisfo;
- b) dichiarare, altresì, che la Coopcostruttori S.c. a r.l. in Amministrazione Straordinaria è l'unica ed esclusiva titolare dei crediti discendenti dall'esecuzione dei contratti di appalto stipulati dalla Coopcostruttori S.c. a r.l. in data 23.04.2002 con la Provincia di Benevento, in data 11.04.2000 con l'ANAS S.p.A., in data

22.10.2002 con l'AMAP S.p.A., in data 23.04.2002 con la Provincia di Benevento e in data 15.11.2000 con il Comune di Favara;

- c) revocare, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 1, n.2, L.F. (sempre nella versione antecedente alla modifica di cui al D.L. n.35/2005), le rimesse (operazioni di giroconto) effettuate in data 19.11.2001, 30.04.2002, 30.06.2002, 27.03.2002 e 24.04.2003 (e, quindi, nel biennio antecedente la dichiarazione dello stato di insolvenza) sui conti correnti nn. 38795, 38805, 32560, 38804, 35739, 35816 e 39937, così come descritte in dettaglio al paragrafo n.9) sub lett. A.2), B.2), C.2), D.2), D.3) e D.4), delle premesse del presente atto e, per l'effetto, condannare la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, a corrispondere in favore della Coopcostruttori S.c. a r.l. in Amministrazione Straordinaria la somma complessiva di € 6.152.570,80, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di dichiarazione dello stato di insolvenza sino all'effettivo soddisfo.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, nonché rimborso forfetario delle spese generali”.

Salvis iuribus.

In via istruttoria si offrono in comunicazione copia dei seguenti documenti: all.1) sentenza del Tribunale di Ferrara n.21/03; all.2) decreto del Tribunale di Ferrara del 13.8.2003; all.3) decreto del Ministero delle Attività Produttive del 26.8.2003; all.4) decreto del Ministero delle Attività Produttive del 15.1.2004; all.5) decreto del Tribunale di Ferrara del 13/14.6.2005; all.6) determinazione n.17 del 24.10.2005 del Conservatore della C.C.I.A.A. di Ferrara; all.7) decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4.4.2007; all.8) contratto di cessioni di crediti del 17.05.2002; all.9) estratto c/c n.39748; all.10) estratto c/c n.32560; all.11) estratto c/c n.38795; all.12)

estratto c/c n. 38805; all.13) contratto di cessione di crediti del 22.03.2002; all.14) estratto c/c n.38256; all.15) estratto c/c n. 32560; all.16) estratto c/c n. 38804; all.17) estratto c/c n. 35739; all.18) contratto cessione di crediti del 16.11.2001; all.19) estratto c/c n. 39338; all.20) estratto c/c n. 38805; all.21) estratto c/c 32560; all.22) contratto cessione di crediti del 28.11.2002; all.23) estratto c/c n.39937; all.24) estratto c/c n.35816; all.25) estratto c/c n.38517; all.26) estratto c/c n. 39937; all.27) estratto c/c n. 32560; all.28) estratto c/c n. 38517; all.29) estratto c/c n. 39937; all.30) estratto c/c n. 32560; all.31) contratto cessione di crediti del 31.05.2000; all.32-36) n.5 lettere R.a.r. dei Commissari Straordinari del 17.09.2003; all.37) visura presso Ufficio Protesti della C.C.I.A.A. di Ferrara; all.38) visura presso la Conservatoria dei RR.II. di Ferrara; all.39) lettera della Cassa di Risparmio di Volterra del 5.11.2002; all.40) lettera della Banca di Roma del 29.1.2002; all.41) lettera della Intesa BCI del 11.3.2003; all.42) lettera del San-Paolo IMI del 20.2.2003; all.43) lettera da Coopcostruttori a Banca Popolare di Novara; all.44) atto di pignoramento immobiliare effettuato da SCS S.e.a.r.l. nei confronti di Coopcostruttori in data 23/25.6.2003; all.45-46) decreti ingiuntivi a favore di SCS e contro Coopcostruttori; all.47) n.10 decreti ingiuntivi nei confronti di Coopcostruttori; all.48) schede riepilogative settimanali dei decreti ingiuntivi emessi nei confronti di Coopcostruttori; all.49) schede riepilogative dei decreti ingiuntivi emessi negli anni 2001 e 2002 nei confronti di Coopcostruttori; all.50) atti di precetto e pignoramenti mobiliari contro Coopcostruttori; all.51) pignoramenti presso terzi contro Coopcostruttori; all.52) pignoramento presso terzi eseguito nei confronti di Cir Costruzioni S.r.l.; all.53) provvedimento di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Gorizia; all.54-55) n.2 istanze di fallimento contro Coopcostruttori; all.56-57) n.2 articoli del quotidiano "Il Corriere della Sera"; all.58-59 bilanci di esercizio della Coopcostruttori relativi agli anni 1999, 2000, 2001 e 2002; all.60) relazione della RIA & Partners sul bilancio di esercizio al 31.12.2000;


all.61) lettera della RIA & Partners in relazione al bilancio al 31.12.2001 della Coopcostruttori; all.62) lettera della RIA & Partners in relazione al bilancio consolidato al 31.12.2001 della Coopcostruttori; all.63) lettera della RIA & Partners in relazione al bilancio al 31.12.2002 della Coopcostruttori; all.64) lettera della RIA & Partners in relazione al bilancio consolidato al 31.12.2002 della Coopcostruttori; all.65) lettera della RIA & Partners di risoluzione del contratto di revisione contabile; all.66) lettera del dicembre 2001 da Cassa di Risparmio di Ferrara a Coopcostruttori; all.67) prospetto riepilogativo dei debiti di Coopcostruttori verso Istituti di credito.

Con la più ampia facoltà di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, nonché di produrre ulteriori documenti e chiedere nuovi mezzi di prova.

Ai sensi e per gli effetti degli artt.133, 134 e 176 c.p.c. si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax: 06 3244097.

Ai fini dell'iscrizione a ruolo, si dichiara che il valore della domanda oggetto del presente atto di citazione è superiore ad € 520.000,00 (contributo unificato pari ad € 1.100,00).

Roma, li 05.06.2008


Avv. Alessandra Scarcia

Si notificano: Provincia di Benevento
in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, con sede in Benevento,
P.zza IV Novembre (82100).

AD ISTANZA DELL'AVV. _____

PROC. E DOM. RIO DI _____

Io sottoscritto A. te Uff. Giud. dell' Ufficio Unico del

Tribunale di Ferrara, ho notificato il presente atto di

Provincia di Benevento

P.zza IV Novembre Benevento

avvenuto sopra conforme a mezzo del servizio per

il quale si è reso r. r. ai sensi di legge all' Ufficio Per

20 GIU. 2008

